

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Approvato nella seduta del 22.12.2015

1) DEFINIZIONE E BENEFICIARI:

Nel nostro ordinamento viene assicurato ai non abbienti il patrocinio a spese dello stato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, secondo le disposizioni di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) e succ. mod.

Il patrocinio a Spese dello Stato consente quindi alle persone non abbienti di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato sia per agire che per difendersi.

L'ammissione al patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del processo, decorre dal momento della domanda ed è valida per tutti i successivi gradi e fasi del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico, nonché nelle procedure di mediazione.

La parte ammessa rimasta soccombente **non** può tuttavia giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

La domanda di gratuito patrocinio **non** può essere presentata – salvo quanto infra - per attività stragiudiziale o per attività di negoziazione assistita, ed è altresì esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) e nelle controversie e procedure nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente.

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:

- il cittadino italiano e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
- lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

- il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
- l'apolide;
- enti e associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

Nella sola materia penale, l'ammissione al patrocinio è esclusa:

- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore – e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 dpr n. 115/02 -.

Il beneficio è escluso per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti. (legge 125/2008).

2) COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza territoriale a ricevere e deliberare sull'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è attribuita al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito del procedimento o davanti alla quale è pendente la causa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena sarà pertanto competente a decidere su istanze per giudizi pendenti o da instaurarsi presso il Giudice di Pace e il Tribunale di Modena.

3) CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

Può essere ammesso al patrocinio chi, al momento della presentazione della domanda, è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a – attualmente - euro 11.528,41. I limiti di reddito sono periodicamente adeguati con

decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto di tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'anno antecedente la presentazione dell'istanza (i.e. stipendi da lavoro dipendente, pensioni, assegni di mantenimento a favore del coniuge, reddito da lavoro autonomo, ecc.), nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, assegni di mantenimento a favore dei figli, assegni di invalidità ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (ma con carattere continuativo) da familiari non conviventi o da terzi, ovvero ricevute a titolo di risarcimento del danno, ovvero dei canoni di locazione percepiti e dei redditi prodotti all'estero (anche da cittadini italiani).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto del solo reddito dell'interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per attestare i redditi dei componenti della famiglia, l'istante dovrà allegare alla domanda una valida autocertificazione, sottoscritta dalla parte interessata e con allegato la fotocopia della carta d'identità.

Per le separazioni consensuali e per i divorzi congiunti ogni coniuge deve presentare separatamente la propria istanza di ammissione al beneficio, anche nel caso in cui il legale sia il medesimo.

Nella sola materia penale, il limite del reddito annuo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione, è elevato di € 1.032,19 per ciascun familiare convivente a carico dell'istante.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002.

Le associazioni senza scopo di lucro devono dichiarare – in via di autocertificazione - di non essere in grado di affrontare da sole le spese di giudizio senza mettere a rischio il perseguimento delle finalità statutarie e di non svolgere attività commerciale, e devono inoltre allegare copia dell'atto

costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio o, in assenza, autocertificazione attestante la mancata produzione di redditi.

I limiti di reddito come sopra individuati, devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere in capo all'interessato per tutta la durata del processo.

Nei casi complessi o dubbi la Commissione per il Gratuito Patrocinio si riserva di chiedere la produzione della documentazione ritenuta utile a chiarire l'effettiva disponibilità di reddito.

4) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato.

La sottoscrizione è autenticata dal difensore, oppure siglata dal richiedente in presenza dell'addetto alla ricezione dell'istanza, (art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, con l'indicazione del Giudice, del numero di R.G. e della data della successiva udienza;
- la indicazione del codice oggetto della domanda per la quale si richiede l'ammissione al beneficio;
- le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- le generalità, il codice fiscale e la residenza della controparte;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 dpr n. 115/02 e 3 del presente regolamento.

Le persone in stato di disoccupazione dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato, specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda, nonché autocertificare che non dispongono di altri redditi individuati secondo i

criteri di cui agli artt. 76 dpr n. 115/02 e 3 del presente regolamento che, tra loro sommati, comportano il superamento del limite di ammissibilità della domanda;

- l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione pena, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal dpr 115/02, la revoca del provvedimento all'ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato;
- attestazione, sotto pena di veridicità, di non aver subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di cui agli articoli 416 bis del Codice Penale, 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23/01/1973, n.43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09/10/1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si chiede l'ammissione.

All'istanza è allegata:

- a) fotocopia del documento identità e del codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
- b) copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare nell'anno antecedente il deposito della domanda unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui sopra;
- c) se l'istanza si riferisce a un giudizio di separazione: copia del certificato per estratto riassunto dell'atto di matrimonio;
- d) se l'istanza si riferisce a un giudizio di divorzio: copia della sentenza di separazione o del verbale omologato;
- e) se l'istanza si riferisce a un giudizio di impugnazione: copia della sentenza o del provvedimento oggetto di gravame;
- f) documentazione comprovante la fondatezza della causa;
- g) copia delle eventuali precedenti delibere di ammissione al beneficio.

5) CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una ulteriore certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta l'esistenza o meno di redditi prodotti nel paese e la veridicità di quanto in essa indicato.

Nell'ipotesi in cui il cittadino extra comunitario non possa, per motivi oggettivi, procurarsi tale certificazione dovrà allegare un'autocertificazione attestante, quantomeno, l'invio della richiesta o i motivi impedienti l'invio della richiesta.

La sussistenza dei motivi oggettivi, di ostacolo al rilascio di certificazione consolare, verrà valutata di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

I cittadini extracomunitari che intendono presentare istanza per proporre la separazione o il divorzio dovranno depositare anche la copia della legislazione straniera in materia, la copia dell'atto di matrimonio e la copia dell'atto di trascrizione del matrimonio in Italia, se effettuato.

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende la causa.

L'istanza, sempre a cura dell'interessato, può altresì essere inviata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a mezzo raccomandata o a mezzo pec con firma digitale all'indirizzo ord.modena@cert.legalmail.it.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza può essere consegnata al direttore o all'ufficiale di polizia giudiziaria che la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

7) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti, ammette in via anticipata e provvisoria l'istante al patrocinio a spese dello Stato. La valutazione implica l'esame delle condizioni reddituali e la deliberazione della non manifesta infondatezza della pretesa. La decisione sull'istanza è assunta con delibera del Consiglio dell'Ordine, previo esame dell'istanza da parte dei Consiglieri componenti della Commissione del gratuito patrocinio, che riferiscono al Consiglio.

Se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato oppure è carente delle informazioni richieste dalla legge o dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, oppure se l'istante non produce la documentazione richiesta per l'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza, il

Consiglio dell'Ordine delibera la inammissibilità della domanda. Se il Consiglio nega l'ammissione, l'istanza può essere riproposta al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto: la decisione negativa del Consiglio dell'Ordine costituisce condizione di proponibilità dell'istanza al Giudice.

Copia dell'atto con cui il Consiglio accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al Magistrato. Inoltre, in caso di ammissione, viene trasmessa copia all'Ufficio Finanziario competente dei controlli sull'esattezza dell'ammontare dei redditi attestati dall'interessato e sulla compatibilità dei dati esposti con le risultanze dell'anagrafe tributaria.

8) NOMINA DEL DIFENSORE

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

9) SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI

Chiunque al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato formula l'istanza di cui all'art. 79 corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,3. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea De Rienzo

IL PRESIDENTE

Avv. Daniela Dondi